Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Venerdì 16 settembre — Numero 217

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

La scorsa notte, alle ore 23, S. M. la Regina ha dato felicemente alla luce, nel Reale Castello di Racconigi, un Principe Reale, che avrà nome Umberto Principe di Piemonte.

S. M. la Regina ed il Principe neonato sono in ottimo stato di salute.

Da S. E. il Prefetto di Palazzo è stato annunziato il fausto avvenimento alle Corti e Case di S. M. la Regina Madre e delle LL. AA. RR. i Principi e le Principesse, ai Grandi Ufficiali dello Stato, ai Capi di Missioni del Corpo Diplomatico estero accreditato presso la nostra Real Corte ed al Sindaco di Roma.

S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri ne ha data partecipazione ai Prefetti ed alle altre Autorità delle Provincie, col seguente telegramma:

“ Questa notte, alle ore 23, S. M. la Regina ha dato “ felicemente alla luce un Principe, che avrà nome “ Umberto, Principe di Piemonte.

“ Le partecipo, col più vivo compiacimento, tale “ fausto evento che asseconda i voti più fervidi della “ Nazione e cementa i vincoli che uniscono indisso- “ lubilmente l'Augusta Casa di Savoia al suo popolo, “ che ne ha sempre condivise le gioie e i dolori.

“ La prego darne immediatamente notizia a tutti i “ Sindaci ed alle altre Autorità dipendenti della pro- “ vincia ”.

LEGGI E DECRETI

Relazione *di S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,* **a S. M. il Re,** *sul decreto che applica il beneficio del computo del carcere preventivo ai condannati per reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1890.*

SIRE!

L'art. 56 del Codice penale 20 novembre 1859, stabiliva che, nel caso di condanna per delitti, il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza poteva essere computato colla pena del carcere imposta pel reato.

Ma questa facoltà concessa al magistrato nel caso di delitti non era poi estesa al caso di condanna per altri reati, qualunque potesse essere stata la durata del carcere preventivo.

Inspirato a più alto ed equo criterio, il Codice vigente sancisce invece all'art. 40 la massima generale che la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, si debba sempre detrarre dalla durata complessiva della pena temporanea, restrittiva della libertà personale.

Ora, al primo apparire del nuovo Codice, sorse tosto la questione se non fosse conforme alle buone norme d'interpretazione della legge, l'applicare il beneficio del computo del carcere preventivo ai condannati pei reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1890, giorno dell'attuazione del nuovo Codice, ai quali quel computo non fosse stato fatto.

Si osservava che il carcere preventivo doveva considerarsi come un'anticipazione condizionale di pena non altrimenti legittimabile fuorchè da una sentenza di condanna che ne tenesse conto: che è bensì vero che solo il Codice nuovo impone il computo del carcere preventivo e che di regola la legge non è retroattiva, ma che questa regola doveva soffrire l'eccezione stabilita nello stesso nuovo Codice all'articolo 2 per la quale se la legge del tempo in cui fu commesso il reato è diversa da quella posteriore, si applica quella che ha disposizioni più favorevoli all'imputato; che sebbene qui trattisi di invocata applicazione della legge nuova a sentenza passata in cosa giudicata, non si deve ritenere illegittima tale applicazione, non dovendosi esagerare il principio della cosa giudicata, e dovendosi invece riconoscere che la legge nuova, giudicando sostanzialmente ingiusta la severità della precedente, la volle nulla in tutti i suoi effetti; che nel corso della discussione parlamentare sul nuovo Codice, il relatore della Camera esplicitamente aveva proposto che in tutte le condanne, non ancora intieramente eseguite, venisse computato il carcere preventivo già sofferto.

Queste e molte altre considerazioni si accamparono a sostegno dell'applicabilità dell'articolo 40 del nuovo Codice ai condannati prima del 1° gennaio 1890.

Ma soprattutto la mancanza di una speciale disposizione di legge, dopo le controversie che erano sorte intorno a quell'argomento nel corso appunto della discussione del nuovo Codice, indusse l'Autorità giudiziaria a non accogliere quelle conclusioni, sia che si trattasse di condannati definitivamente prima del 1° gennaio 1890, sia che si trattasse di condannati dopo quell'epoca per fatti commessi prima, e giudicati in base al Codice precedente.

Se non che anche coloro che negarono il diritto ai condannati per reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1890, al computo del carcere preventivo, riconobbero che, specialmente in alcuni casi, una suprema ragione di equità parlava a favore di quei disgraziati e raccomandava la loro condizione alla grazia Sovrana.

Ecco perchè, oggi, io mi rivolgo a Voi, o Sire, proponendovi che concediate un indulto generale a tutti i condannati per reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1890, sino alla concorrenza della durata del rispettivo carcere sofferto.

Parmi degno di Voi, che, prendendo in esame uno stato di cose che diede luogo a così varie discussioni nel campo del diritto, a così unanime consenso nel campo dell'equità, risolviate ogni conflitto con un atto di Sovrana clemenza.

Parmi tanto più raccomandabile la mia proposta perchè mantiene al Sovrano decreto d'indulto il carattere di un atto di grande pietà, ma di una pietà illuminata, guidata da un determinato pensiero.

Ma se un dubbio esistesse sulla completa giustificazione di quest'indulto, svanirebbe di certo prendendo in esame la durata del carcere preventivo, non computato nella pena definitiva per i condannati per reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1890. Naturalmente io ho ristretto l'esame a quei condannati che trovavansi tuttora in espiazione di pena al 31 luglio p. p. Ora ecco il risultato eloquente di quest'indagine: 292 subirono il carcere preventivo sino a sei mesi; 466 sino ad un anno; 357 sino a due anni; 63 sino a tre anni; 48 sino a quattro anni; 18 sino a cinque anni; 6 sino a sei anni; 12 sino ad oltre i sei anni! Ora non è evidente che un sentimento di equità impone che si prendano in considerazione questi disgraziati, molti dei quali subirono anni ed anni di carcere preventivo senza loro colpa, ma per deplorevole colpa della lentezza delle istruttorie o dei giudizi?

Nè mi ha trattenuto, o Sire, il timore di proporvi un atto che potesse giovare a chi non ne fosse degno, mentre avrei potuto segnalarvi qualche caso di grazia individuale. Pare a me che le ragioni che militano a favore di questo provvedimento consiglino una misura generale, non già una misura parziale.

L'atto che Voi segnerete, o Sire, se accoglierete la mia proposta, terrà conto soprattutto di una situazione giuridica e morale, più assai che delle qualità personali di coloro che da quest'atto trarranno vantaggio.

Molto meno mi ha poi trattenuto il timore di concedere con questa proposta un anticipato ritorno alla libertà ad un numero grande di colpevoli dei più gravi reati.

Anche per i maggiori delinquenti è obbligo la giusta misura della punizione.

Ma d'altra parte deve considerarsi che i condannati ai quali si applicherà il proposto beneficio, giusta le notizie raccolte dalle Direzioni dei nostri Stabilimenti penitenziari, al 31 luglio p. p. erano 1243 (1214 uomini e 29 donne), e che, grazie all'indulto, non verranno riversati tutti insieme in seno alla società, ma solo a distanza di mesi, di anni.

Si tratta inoltre di condannati che giacciono nelle carceri almeno da 14 anni (molti da ben maggior tempo) e che perciò rientreranno nella società, con qualche peculio accumulato col lavoro, che permetterà loro di affrontare le prime esigenze della vita e se non tutti nella condizione morale di una completa emenda, nella condizione almeno di persone poco disposte a ridarsi al delitto che li ricondurrebbe alla prigione appena abbandonata.

Del resto, a tranquillare ogni ragionevole esitanza, non sarà inopportuno avvertire una circostanza di fatto che ho avuto cura di accertare in modo indubbio: dei 1243 condannati ai quali si applicherebbe l'indulto, ben 1083 si trovano in Case di pena intermedie, agricole e industriali, ed è notorio che ivi non si accolgono che i condannati che hanno dato serie prove di emenda, di conformità a quanto dispone l'articolo 14 del nostro Codice.

Nè è detto che la società riceverà questi condannati, di mano in mano che usciranno dalle prigioni, indifesa e disarmata.

Ho voluto anche qui rendermi conto della condizione nella quale si troveranno: 764 saranno soggetti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza!

Infine, non tanto per la maggior sicurezza della società, quanto per rigorosa coerenza a quei principî che hanno guidato alla proposta di legge sulla condanna condizionale, l'indulto che io propongo a Vostra Maestà è esso pure condizionale.

L'articolo 2 del decreto dichiara che l'indulto si avrà come non concesso se, entro cinque anni dal giorno in cui il condannato è

posto in libertà, commetta un nuovo delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale. E in questo caso il carcere preventivo già condonato non si cumulerà ai sensi dell'articolo 76 del vigente Codice colla pena per il nuovo delitto, ma si dovrà scontare integralmente.

Ritenute tutte queste considerazioni, io confido che la Maestà Vostra vorrà in questo giorno di così grande esultanza per la Reggia come per il popolo italiano, segnare col Suo Augusto Nome un decreto che è ad un tempo decreto di giustizia e di clemenza.

Il Numero 490 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa una diminuzione di pena per un tempo uguale alla durata del carcere preventivo sofferto, a tutti i condannati pei reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1890, che si trovino tuttora in espiazione di pena ed ai quali il carcere preventivo non sia stato computato nella sentenza di condanna.

Art. 2.

L'indulto di cui nell'articolo 1, si ha come non concesso se, nel termine di cinque anni dal giorno in cui il condannato è posto in libertà, commetta un nuovo delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale.

In questo caso il carcere preventivo sofferto, che sarebbe stato condonato col presente decreto, si sconterà integralmente insieme alla pena incorsa per il nuovo reato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RONCHETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 491 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per i seguenti reati commessi fino alla data del presente decreto:

a) reati di azione pubblica preveduti nella legge sulla stampa;

b) delitti contro la libertà del lavoro;

c) delitti di duello preveduti negli articoli 237, 238, 239, n. 3, 241 e 244 del codice penale;

d) delitti commessi per imprudenza, negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini e discipline, purchè non ne siano derivate la morte o lesioni personali prevedute nel n. 2 dell'articolo 372 del Codice penale;

e) furti di legna commessi nei boschi, quando il valore della cosa rubata non ecceda le lire trenta;

f) reati di diserzione dalle navi mercantili, commessi sia da cittadini sia da stranieri, e che sono preveduti negli articoli 264 a 280 del Codice della marina mercantile.

Art. 2.

È altresì concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni prevedute nel Codice penale e nel testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto del 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), fatta eccezione, per gli ammoniti, delle contravvenzioni di cui agli articoli 464 e 465 del Codice penale e 110 della legge di pubblica sicurezza;

b) contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sullo stato civile;

c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111, n. 1, del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª);

d) contravvenzioni prevedute sulle leggi della tutela dell'igiene e della sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), e successive aggiunte e modificazioni legislative e relativi regolamenti;

e) contravvenzioni prevedute nelle leggi e nei regolamenti forestali, sulla caccia e sulla pesca;

f) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª), nonchè nella legge concernente l'ampliamento del servizio ippico del 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª), e nel relativo regolamento approvato con R. decreto del 24 giugno 1888, n. 5531 (serie 3ª);

g) contravvenzione agli articoli 177 e 180 del Codice di commercio;

h) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle

leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e di argento di qualunque titolo, del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e nei relativi regolamenti approvati con RR. decreti del 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), e del 12 giugno 1902, n. 226; purchè i contravventori alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti dimostrino entro due mesi da oggi di avere ottemperato agli obblighi ivi prescritti;

i) contravvenzioni prevedute nella legge sulla polizia mineraria del 30 marzo 1893, n. 184, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto del 14 gennaio 1894, n. 19; e contravvenzioni prevedute nell'art. 18 del regolamento approvato con Sovrano rescritto del 5 marzo 1851 per l'estrazione dello zolfo col sistema dei calcaroni in Sicilia;

k) contravvenzioni prevedute nella legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), sulla requisizione dei quadrupedi, purchè entro quattro mesi da oggi i contravventori dimostrino di aver ottemperato agli obblighi prescritti nella legge medesima;

l) contravvenzioni prevedute nella legge del 19 giugno 1903, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli e nel relativo regolamento approvato con R. decreto del 29 gennaio 1903, n. 41;

m) contravvenzioni prevedute nel testo unico della legge per gli infortunî degli operai sul lavoro del 31 gennaio 1904, n. 51, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto del 13 marzo 1904, n. 141, fatta eccezione per le contravvenzioni di cui nell'art. 31 della legge medesima;

n) contravvenzioni prevedute nel regolamento circa la pulizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate approvato con R. decreto del 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª);

o) ogni altra contravvenzione preveduta nei codici, nelle leggi e nei regolamenti, purchè le pene ivi stabilite non superino sei mesi, se restrittive della libertà personale, ovvero 1800 lire, se pecuniarie, oppure una pena restrittiva della libertà personale ed insieme una pena pecuniaria, le quali nel complesso, convertendo quest'ultima a norma di legge, avrebbero una durata non superiore a sei mesi. Qualora sia alternativamente stabilita una pena restrittiva della libertà personale od una pecuniaria, si applicherà l'amnistia, purchè anche una sola di esse pene non superi i limiti suddetti.

Art. 3.

I marinai ammessi a godere dell'amnistia concessa col presente decreto, sono reintegrati nei loro diritti verso la Cassa degli invalidi per quanto riguarda la navigazione utile alla liquidazione dei loro assegnamenti, anteriore alla diserzione.

Art. 4.

Il presente decreto non pregiudica le azioni civili derivanti dai reati, nè i diritti dei terzi.

Esso non si applica ai reati di renitenza alla leva nè ai reati preveduti nelle leggi finanziarie, per i quali si provvede con separati decreti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RONCHETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,* **a S. M. il Re,** *sul decreto che concede piena amnistia e pel quale cessano gli effetti penali delle condanne per qualsiasi reato commesso dai sudditi eritrei anteriormente al 1° gennaio 1897.*

SIRE!

Nel 1897, conclusa la pace fra l'Italia e l'Abissinia, il vice governatore della Colonia, generale Viganò, per ottenere la sollecita pacificazione della regione, emanò un bando, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Colonia stessa dell'11 febbraio detto anno, col quale concedeva il perdono a tutti coloro che, avendo commesso reato di qualsiasi natura, erano fuggiti dal paese, purchè rientrassero in patria prima della Pasqua abissina.

Tale bando, però, non è stato ritenuto efficace dall'autorità giudiziaria, sia perchè il governatore della Colonia, generale Baldissera, del quale il generale Viganò era il rappresentante, non era munito di pieni poteri nel febbraio 1897, essendo già cessato fin dal giugno 1896 lo stato di guerra, sia perchè in ogni caso la facoltà di pubblicare bandi militari aventi forza di legge, concessa dall'articolo 251 del Codice penale per l'esercito, non comprende quella di concedere grazie ed amnistie per delitti comuni, essendo questa una prerogativa Sovrana riservata esclusivamente al Capo dello Stato per l'articolo 8 dello Statuto.

Conseguenza di questo stato di fatto è che un bando solennemente proclamato in nome del R. Governo nella Colonia ed oltre confine, rimane privo di ogni vigore, e coloro che fidenti in esso sono tornati in Eritrea, possono da un momento all'altro essere arrestati, portati in giudizio e condannati per reati che ragionevolmente ritenevano perdonati: lochè ognun vede quanto sia politicamente grave e pregiudizievole al prestigio ed al buon nome del Governo italiano di fronte specialmente al limitato criterio giuridico di quelle popolazioni indigene, per le quali sta il fatto che un impegno assunto da chi, nel concetto loro, aveva veste e qualità per assumerlo, sia rimasto inadempiuto.

Sul proposito, pertanto, ha richiamata tutta l'attenzione del Governo il Regio Commissario civile per l'Eritrea, non senza notare altresì che quelle regioni, pienamente pacificate e tranquille, potrebbero venire nuovamente turbate ove s'iniziassero giudizi per fatti ormai antichi e dimenticati.

Sembrandomi pienamente fondate tali osservazioni, e seguendo l'avviso dello stesso Regio Commissario, sentito anche il Consiglio dei ministri, non esito a sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto, con cui si pone rimedio al lamentato stato di cose, coprendosi con la Sovrana indulgenza tutti i reati pei quali veniva concesso il perdono col bando del generale Viganò.

Il Numero 492 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa piena amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per qualsiasi reato commesso dai sudditi eritrei anteriormente al 1° gennaio 1897.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RONCHETTI.

Visto: *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 488 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda degli elettori della frazione di Ponte del Cristo per ottenere il distacco di detta frazione dal comune di Montorio Veronese e sua aggregazione a quello di San Martino Buonalbergo;

Viste la deliberazione 27 maggio 1903 del Consiglio comunale di Montorio Veronese, nonchè la Memoria prodotta dallo stesso comune diretta ad opporsi all'invocato distacco ed a contestare a Ponte del Cristo i caratteri di vera e propria frazione;

Viste la deliberazione 28 gennaio 1903 del Consiglio comunale di San Martino Buonalbergo e quella 23 maggio 1904 del Consiglio provinciale di Verona con le quali si esprime parere favorevole per l'accoglimento della istanza dei frazionisti di Ponte del Cristo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione di Ponte del Cristo è distaccata dal comune di Montorio Veronese ed aggregata a quello di San Martino Buonalbergo.

Art. 2.

I confini fra i detti due comuni di Montorio Veronese e San Martino Buonalbergo, in dipendenza del suddetto passaggio della frazione di Ponte del Cristo dall'uno all'altro comune, sono fissati dalla pianta topografica 17 novembre 1902 redatta dall'ufficio del Genio Civile di Verona. Detta pianta topografica fa parte integrante del presente decreto e sarà, d'ordine Nostro, firmata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero CCCLIV *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'atto pubblico in data 20 agosto 1903, col quale si costituiva in Lecco un'associazione col titolo di « Crematorio Lecchese » per l'impianto e l'esercizio di un'ara crematoria nel cimitero di Lecco;

Veduta la domanda del sig. Ferdinando Pandini, presidente dell'associazione, con la quale si chiede l'erezione in Ente morale dell'istituto e l'autorizzazione ad accettare e conseguire il legato di L. 10,000 disposto a favore dell'istituto medesimo dal sig. Antonio Corti, con testamento olografo depositato in atti del notaio Giambattista dott. Nava, in data 19 dicembre 1902;

Veduto l'estratto autentico del testamento suddetto;

Veduto lo statuto dell'Associazione deliberato dall'assemblea dei soci 5 aprile 1904;

Veduta la legge 5 giugno 1850 sugli acquisti dei Corpi morali, e la legge sanitaria 22 dicembre 1888;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione detta « Crematorio Lecchese » è eretta in Ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Associazione deliberato definitivamente dai soci addì 5 aprile 1904. Detto statuto sarà munito di visto, e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Art. 3.

L'Associazione è autorizzata ad accettare e conseguire il legato di L. 10,000 disposto a favore dell'istituto dal sig. Antonio Corti con suo testamento olografo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza dell'8 settembre 1904, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Mafalda (Campobasso).*

SIRE!

Il R. Commissario per il comune di Mafalda si è finora occupato della sistemazione finanziaria della civica azienda.

L'opera sua però è ancora necessaria per alcuni altri provvedimenti, fra cui la vendita degli alberi esistenti sui demani del Comune e la verifica delle usurpazioni di suolo, nonchè l'accertamento delle eventuali responsabilità dei cessati amministratori.

D'altra parte, essendo stati dal R. Commissario iniziati gli atti per la riscossione delle tasse comunali, fra cui quella di famiglia, riscossione che fu fra le principali cause delle agitazioni che determinarono lo scioglimento del Consiglio, sembra sotto ogni rapporto opportuno prolungare la presenza nel Comune del R. Commissario istesso fino a che a siffatta riscossione non siasi provveduto.

Per tali motivi reputo necessario sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di due mesi i poteri del R. Commissario di Mafalda.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Mafalda, in provincia di Campobasso;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mafalda, è prorogato di due mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale e provinciale.

Con decreto Ministeriale del 13 agosto 1904:

Pironti comm. dott. Alberto, capo sezione di 2ª classe, promosso alla 1ª (L. 5000) per anzianità e merito.

Con decreto Ministeriale del 12 agosto 1904:

Pino-Bartolomeo cav. dott. Filippo, consigliere delegato di 2ª classe, promosso alla 1ª (L. 7000).

Con R. decreto dell'11 agosto 1904:

Podestà cav. dott. Emilio — Cardin-Fontana cav. dott. Giuseppe — Gorno nob cav. dott. Emilio — De Lachenal cav. avv. Luigi, consiglieri di prefettura di 1ª classe, nominati consiglieri delegati di 2ª classe (L 6000).

Con decreto Ministeriale del 12 agosto 1904:

Negozi cav. dott. Alessandro, consigliere di prefettura di 2ª classe, promosso alla 1ª (L. 5000) per anzianità e merito.

Con decreto Ministeriale del 12 agosto 1904:

Petruzzi cav. dott. Leopoldo, consigliere di prefettura di 3ª classe, promosso alla 2ª (L. 4500) per anzianità.

Ricci cav. dott. Ottavio, id. id. id., id. id. per anzianità e merito.

Con decreto Ministeriale del 12 agosto 1904:

Malato cav. dott. Francesco, consigliere di prefettura di 4ª classe, promosso alla 3ª (L. 4000) per merito.

Del Bello dott. Francesco Saverio — Leggieri dott. Arcangelo — Sottili nob. dott. Nicolò, consiglieri di prefettura di 4ª classe, promossi alla 3ª (L. 4000) per anzianità e merito.

Con R. decreto del 1° agosto 1904:

Verdina dott. Francesco — Galli dott. Antonio, segretari di 2ª classe, nominati consiglieri di prefettura di 4ª classe (L. 3500) per esame.

Con R. decreto del 1° agosto 1904:

Pisani dott. Giuseppe, segretario di 1ª classe, nominato consigliere di prefettura di 4ª classe (L. 3500) per iscrizione nel ruolo di merito.

Marri dott. Augusto — Asprea dott. Luigi — Guidone dott. Nicola, segretari di 1ª classe, nominati consiglieri di prefettura di 4ª classe (L. 3500) per esame.

Durante cav. dott. Carlo, segretario di 1ª classe, nominato consigliere di prefettura di 4ª classe (L. 3500) per iscrizione nel ruolo di merito.

Morvillo dott. Nicolò, id. id. id., id. id. per esame.

Con R. decreto dell'11 luglio 1904:

Sbriscia dott. Umberto, segretario di 1ª classe, nominato segretario di 3ª classe al Ministero della Guerra (L. 3000).

De Carolis dott. Giacinto, id. di 2ª, id. vice segretario amministrativo di 1ª classe al Ministero del Tesoro (L. 2500).

Con R. decreto del 18 luglio 1904:

Santomauro dott. Canio, sottosegretario, dispensato dal servizio perchè richiamato sotto le armi.

Con R. decreto del 25 luglio 1904:

Pane cav. Giovanni, ragioniere di 2ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Dondeynaz Eugenio, ufficiale d'ordine di 3ª classe, id. id., per avanzata età ed anzianità di servizio.

Amministrazione della Sanità Pubblica.

Con R. decreto del 14 agosto 1904:

Aresu cav. dott. Raffaele, medico di porto di 3ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio.

Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Con R. decreto del 10 agosto 1904:

Mendaro dott. Vincenzo — Alemanno dott. Giuseppe — Lorito dott. Nicola — Sacchi dott. Giovanni, alunni vice commissari, nominati vice commissari di 3ª classe (L. 2000).

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà industriale

Trasferimento di privativa industriale N. 3006.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Valvole per gas contenenti catrame », originariamente rilasciata alla Gasmotoren-Fabrik Deutz a Colonia Deutz (Germania), come da attestato delli 15 giugno 1904, n. 72,206 del Registro Generale, fu trasferita per intero, alla Società italiana Langen & Wolf, Fabbrica di motori a gas *Otto*, a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto privato a Colonia Deutz, addì 19 luglio 1904, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino il giorno 5 agosto 1904 al n. 2013, vol. 207, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino addì 8 agosto 1904, ore 15.

Roma, addì 26 agosto 1904.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3007.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfectionnements aux machines dynamo-électriques » originariamente rilasciata a Contal Camille, a Neuilly, e Gasnier Paul, a Brunoy (Francia), come da attestato delli 17 dicembre 1900, n. 56,884 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Greenwood & Batley Company Limited, a Leeds (Inghilterra), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dai cedenti a Neuilly, addì 24 maggio 1904 e accettato dalla Società cessionaria a Londra, addì 27 maggio 1904, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino il giorno 16 luglio 1904, al n. 943, vol. 206, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino, addì 18 luglio 1904, ore 11.

Roma, addì 26 agosto 1904.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3003.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Essieu moteur pour véhicules électriques », originariamente rilasciata a Contal Camille, a Neuilly sur Seine (Francia), come da attestato delli 16 ottobre 1900, N. 56370 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Greenwood & Batley Company Limited, a Leeds (Inghilterra), in forza di cessione totale fatta con atto privato fatto a Neuilly, addì 24 maggio 1904, e accettato a Londra addì 27 maggio 1904, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino il giorno 16 luglio 1904, al N. 942, vol. 206, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino addì 18 luglio 1904, ore 11.

Roma, addì 26 agosto 1904.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 11 corrente in Riglione, provincia di Pisa, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 14 settembre 1904.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,098,931 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 100, al nome di Rapp *Giovanni* fu Fedele, minore, sotto la tutela di Alessandro Rapp, domiciliato in Intra (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rapp *Achille-Giovanni* fu Fedele, ecc., (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 4 settembre 1904.

Per il Direttore Generale
A. CASINI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,113,855 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 200 al nome di Riccio Alceste fu Eugenio, domiciliato in Torino, con vincolo di usufrutto a favore di Marengo Giacomo fu *Antonio*, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al detto Riccio Alceste, ecc., con vincolo d'usufrutto a favore di Marengo Giacomo fu *Agostino*, vero usufruttuario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,156,385 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 40, al nome di Balbi *Itala* di *Patrizio*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Ronco-Scrivia (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Balbi *Maria-Itala* di *Patrizio*, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Il signor Blandini Antonio fu Marco ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 7, mod. 8 C. R., statagli rilasciata dalla Succursale Banca d'Italia in Forlì, in data 10 febbraio 1904, in seguito alla presentazione di 5 certificati della rendita complessiva di L. 123, Consolidato 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904, per la conversione nel Consolidato 3,50 0[0.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito

Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Blandini Antonio fu Marco i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 9 settembre 1904.

Per il Direttore Generale
A. CASINI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Il sig. Bigliani Egidio fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 297 ordinale, n. 391 di protocollo e n. 1569 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Caserta, in data 25 giugno 1904, in seguito alla presentazione di un certificato misto della rendita complessiva di L. 1000, cons. 5 0[0 con decorrenza dal 1° luglio 1904.

A'termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Bigliani Egidio fu Giuseppe il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 31 agosto 1904.

Per il Direttore Generale
A. CASINI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Il signor Ernesto Papa di Domenico ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 300 ordinale, n. 271 di protocollo e n. 1253 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Caserta in data 27 maggio 1903, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 275, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1903.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Ernesto Papa predetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 4 settembre 1904.

Per il Direttore Generale
A. CASINI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il signor Milani cav. prof. Luigi Adriano fu Albano, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 27 ordinale, n. 916 di protocollo e n. 4693 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Firenze in data 8 luglio 1904, in seguito alla presentazione di un certificato n. 781,965 della rendita complessiva di L. 10,500 ed intestato a Comparetti Laura, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904.

A' termini dell'art. 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Milani suddetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 25 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 16 settembre in lire 100.00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

15 settembre 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103 94 02	101,94 02	103,10 32
4 % *netto*	103,72 50	101,72 50	102,88 80
3 1/2 % *netto*	102 05 28	100,30 28	101.32 05
3 % *lordo*	74 05	72,85	72,94 72

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto in Roma, presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, un concorso al posto d'insegnante di geometria descrittiva, meccanica, tecnologia meccanica, disegno di macchine ed applicazioni elettrotecniche, con l'incarico della direzione delle officine nella Scuola d'arti e mestieri di Foligno, con lo stipendio annuo di L. 2500.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di sottoporre ad un esperimento di esami i concorrenti giudicati preferibili per i titoli presentati.

La nomina sarà fatta, in via di esperimento, per un biennio, salvo a renderla definitiva se, in detto periodo di tempo, il candidato prescelto avrà fatto buona prova nell'ufficio affidatogli.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo da L. 1,20 dovranno essere spedite al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Ispettorato generale dell'Industria e del Commercio) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 settembre 1904.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ferroviari.

Le domande dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

1. Atto di nascita;
2. Certificato medico di sana e robusta costituzione;
3. Certificato di buona condotta;
4. Certificato d'immunità penale;

5. Diploma di laurea in ingegneria;

6. Certificati, debitamente autenticati, di aver frequentato una officina meccanica e possibilmente di aver insegnato le materie di cui è oggetto il concorso.

Al diploma di laurea dovrà unirsi pure un certificato autenticato, dimostrante i punti ottenuti nelle singole prove d'esame.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso di concorso.

I concorrenti potranno unire alla domanda le pubblicazioni fatte, esclusi i manoscritti, e tutti gli altri documenti che crederanno utili a dimostrare la loro attitudine al posto messo a concorso.

Dovranno pure unire alla domanda un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti e pubblicazioni presentate.

Roma, addì 22 agosto 1904.

Il Ministro
RAVA.

3

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il *Times* pubblica un lungo articolo, che è oggetto di vivi commenti, intorno alle relazioni tra la Germania e la Russia. Esso annuncia che tra queste due Potenze fu concluso un accordo segreto relativo specialmente all' Estremo Oriente. Guglielmo II, preoccupatosi della piega presa dagli avvenimenti, fa tutto il possibile per aiutare la Russia, i cui interessi nell' Estremo Oriente collimano con quelli della Germania.

L' informatore del *Times* dichiara che l'uscita della flotta russa da Porto Arturo era combinata con la Germania. Nel porto di Kiao-ciao s'erano fatti già i preparativi per ricevervi la flotta e possibilmente per fornirle i mezzi di ripartire subito e guadagnare Vladivostok. È per questo che il principe Uktomsky sarà processato, non ostante le sue alte cariche e le potenti relazioni, perchè col suo ritorno a Porto Arturo egli ha rovinato il piano ch'era stato combinato.

La Germania, quando le navi russe fossero state riparate a Kiao-ciao, avrebbe potuto influire sul Giappone nel momento delle trattative di pace. Questo accordo sarebbe stato concluso in occasione della recente visita di Witte al cancelliere germanico Bülow.

I giornali tedeschi oppongono una recisa smentita a queste informazioni del *Times*.

***

Il *Neon Asty* di Atene assicura che il presidente del Consiglio, Theotokis, quantunque abbia rifiutato di ricevere i capi dell'opposizione cretese, ha fatto però saper loro, per mezzo di una terza persona, che probabilmente è il capo del terzo partito cretese, Polo Giorgis, che se i passi del principe Giorgio a favore dell' unione di Creta alla Grecia, presso le quattro potenze alte protettrici dell'isola, non saranno coronati da successo, una costituzione liberalissima sarà accordata ai cretesi.

Un redattore del giornale *Neon Asty* ha parlato coi capi cretesi, Benizel, Manos e Furmis, nel momento in cui si imbarcavano per ritornare a Creta.

I cretesi confermarono le dichiarazioni attribuite al presidente del Consiglio, Theotokis, ed aggiunsero:

« Noi abbiamo avuto assicurazioni formali dal primo ministro Theotokis, che se questa unione non sarà accordata, saremo padroni delle nostre azioni. Noi abbiamo preso nota di queste assicurazioni formali e possiamo dire che lo scopo della nostra visita ad Atene è pienamente raggiunto e che ritorniamo a Creta soddisfatti ».

***

A proposito dell'abboccamento che ebbe luogo tra l'Imperatore Francesco Giuseppe e il Principe Ferdinando di Bulgaria, il *Fremdenblatt*, organo ufficioso del ministro degli esteri, conte Goluchowski, dice essere norma delle cortesie che il Principe, dopo aver soggiornato lungamente su territorio austro-ungherese, rendesse visita al Sovrano. Avendo contribuito colla sua condotta corretta, in momenti estremamente difficili, al mantenimento della pace nella penisola dei Balcani, il Principe Ferdinando poteva attendersi un'accoglienza molto amichevole da parte dell'Imperatore.

Il giornale officioso viennese conchiude dicendo che il Principe di Bulgaria partirà da Vienna col convincimento che la simpatia per la Bulgaria e i voti per la sua prosperità sono sempre molto sinceri nell'Impero.

Al *Temps*, di Parigi, telegrafano poi da Vienna affermarsi nei circoli ufficiosi che il Principe ha dato all'Imperatore le assicurazioni più pacifiche sulla politica della Bulgaria, specie di fronte alla Turchia, e che l'Imperatore gli ha consigliato di perseverare in questo senso non ostante tutte le difficoltà che solleva la questione macedone, avendo fiducia nelle riforme intraprese dalla Russia e dall'Austria-Ungheria.

***

Telegrafano da Costantinopoli, 13 settembre:

È infondata la notizia secondo la quale la Russia e l'Austria-Ungheria avrebbero desistito, in seguito alle rimostranze della Porta, dalla domanda di aumentare il numero degli ufficiali della gendarmeria macedone. Anzi quelle Potenze insistono nella loro richiesta e non terranno alcun conto delle rimostranze della Porta.

Le bande rivoluzionarie armene che avevano occupato la città di Van, sono state disperse dalle truppe turche e si sono ritirate nelle montagne.

Secondo un rapporto del signor Sullivan, console degli Stati Uniti a Erzerum, le truppe turche si mostrarono molto moderate nella repressione nei disordini. Questa testimonianza è tanto meno sospetta che il console americano è un grande amico e protettore degli armeni.

***

Un telegramma da Simla ai giornali inglesi annunzia che il Re Edoardo ha inviato i suoi ringraziamenti alle truppe che hanno preso parte alla spedizione del Tibet. Le truppe partiranno il 20 settembre dal Tibet per ritornare alle Indie.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

La notizia del fausto avvenimento che ha portato la esultanza dalla Reggia al cuore della Nazione, si è diffusa, nelle prime ore di stamane, per la città, accolta dal giubilo universale.

Gli edifizi pubblici, governativi e municipali, le sedi delle Ambasciate e molta parte delle abitazioni private inalberarono la bandiera, mentre dalla torre Capitolina il campanone suonava a distesa e dal forte di Monte Mario sparavansi 101 colpi di cannone.

Per questa sera preparansi una generale luminaria e altre pubbliche manifestazioni di gioia.

Da S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri venne inviato a S. M. il Re il seguente dispaccio:

« *A S. M. Vittorio Emanuele III.*

Racconigi.

« A nome anche dei colleghi del Gabinetto e certo di interpretare il pensiero dei funzionari dello Stato, è col più profondo compiacimento che ho l'onore di esprimere alla Maestà Vostra ed all'Augusta Regina i più devoti e fervidi auguri per il faustissimo evento, che allieta oggi la Reggia ed asseconda i voti della Nazione, indissolubilmente unita con vincoli di tradizionale affetto alla gloriosa Casa di Savoia.

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri

« GIOLITTI ».

Il Sindaco di Roma, interprete egregio dei sentimenti della cittadinanza, ha spedito il telegramma seguente:

« *A S. E. il Generale Ponzio Vaglia*
Ministro della Real Casa
per Sua Maestà il Re.

Racconigi.

« Alla copia immensa d'intima gioia onde si allieta oggi la Vostra Casa, o Sire, corrisponde la spontanea esultanza del Vostro popolo, che vede esauditi i suoi voti ardentissimi.

« In nome di Roma, che in sè compendia i destini della Patria, ora e nei secoli congiunti alla Vostra gloriosa Dinastia, invio alla Maestà Vostra vivissime felicitazioni e auguri, che questa cittadinanza forma con profondo e devoto affetto per la Maestà Vostra, per l'Augusta e graziosa Regina e per S. A. R. il Principe Ereditario.

« *Per la Giunta Municipale*
Il Sindaco
« PROSPERO COLONNA ».

Altri numerosissimi telegrammi furono inviati da Roma al R. Castello di Racconigi.

Stamane venne comunicato alla cittadinanza, e accolto festosamente dovunque, il manifesto che riproduciamo:

Romani!

Nella fervente attesa della Nazione, S. M. la Regina ha dato felicemente alla luce un Principe alla Casa di Savoia, l'Erede del Trono all'Italia, nuovo e sacro oggetto degli affetti nostri e delle nostre speranze.

Una gioia serena scende oggi sull'Italia e fra l'universale consenso di amore che circonda quella culla, Roma consacra nel suo materno cuore ai fati della Patria il fanciullo regale, la cui forte e preziosa esistenza, simbolo della nostra intangibile unità, qui vedremo fiorire, temprando le austere virtù della Sua Casa alle tradizioni di grandezza e di gloria, che emanano possenti da questo suolo.

Romani!

Interpreti del sentimento nazionale, rivolgiamo al Re amatissimo l'espressione di un'allegrezza cosciente, che è lo specchio della nostra fede, mentre all'Augusta e Graziosa Regina le madri italiane eleveranno gli auguri più dolci, che abbiano vibrato dalla gentile anima latina.

Roma, dal Campidoglio, 16 settembre 1904.

La Giunta municipale: Prospero Colonna, *sindaco* — Carlo Palomba — Giuseppe Giordano-Apostoli — Marco Ceselli — Romolo Tittoni — Achille Ballori — Paolo Postempski — Eugenio Trompeo — Giuseppe Desideri — Vittorio Scialoja — Giovanni Antonio Vanni — Carlo Rasponi, *assessori.*

Per il segretario generale: Casini.

***

Notizie dalle provincie recano che dovunque la fausta notizia suscitò l'entusiasmo e la gioia.

Così, da tutta l'Italia, cominciando dalla Città eterna, sua capitale, salgono oggi alla Reggia festante augurali felicitazioni per il lietissimo evento, il quale, mentre colma i voti più fervidi dei nostri amati Sovrani e della Nazione, riafferma i destini dell'Augusta Dinastia Sabauda e quelli con essa indissolubili della Patria.

S. M. la Regina Margherita è arrivata stamane, in automobile, a Racconigi, accompagnata da una dama e da un gentiluomo d'onore.

***

S. E. il Presidente del Consiglio, on. Giolitti, ed il Presidente del Senato, on. Saracco, si recheranno prossimamente a Racconigi per compiervi l'atto di Stato civile del Principe ereditario.

Per disposizione della Presidenza del Consiglio oggi e domani sarà data doppia paga agli operai che lavorano alla dipendenza dello Stato.

***

A Racconigi la notizia della nascita di S. A. R. venne annunziata stamane, alle 8, dal suono delle campane municipali e dalle musiche che percorsero la città suonando inni patriottici.

La Giunta municipale ha pubblicato un nobilissimo manifesto. Altri ne pubblicarono le Società operaie locali.

La città è tutta imbandierata, animatissima. Molta folla stazionò per tutta la giornata dinanzi alla Reggia

La Giunta municipale, convocata d'urgenza, deliberò di mandare una lettera augurale ai Sovrani.

A Torino la città è festante.

Il sindaco pubblicò un patriottico manifesto di circostanza.

***

Il Ministro della Guerra, appena ricevuto l'annunzio della nascita di S. A. R. il Principe di Piemonte, ha dato ordine telegrafico a tutte le Autorità militari del Regno perchè dai forti vengano sparati i 101 colpi regolamentari di cannone e s'inalberino le bandiere fino a mezzanotte di oggi e di domani.

In pari tempo il Ministro ha ordinato il proscioglimento da tutte le seguenti punizioni:

per gli *ufficiali*: dagli arresti di rigore e semplici e da quelli di fortezza;

pei *sottufficiali*: dalla sospensione dal grado; dalla sala semplice o dalla consegna;

pei *soldati*: dalle punizioni di rigore e da quelle semplici e dalla consegna.

Sono esclusi da questi beneficii gli individui in attesa di decisioni dei Consigli o Commissioni di disciplina o di procedimento penale.

Oggi e domani si osserverà l'orario festivo in uniforme *ordi-*

naria e domani sarà pagato il soprassoldo alle truppe.

Stasera e domani sera tutti gli edifici militari saranno illuminati.

S. E. il Ministro della Marina ha disposto che per oggi e domani siano resi gli onori prescritti dal regolamento di disciplina in occasione della nascita di S. A. R. il Principe Ereditario.

Tali onori consistono in tre salve di 21 colpi dalle navi e dalle batterie dipendenti dalla R. Marina, da farsi all'annunzio, a mezzodì ed al tramonto, nella gran gala di bandiere e nel gran pavese illuminato, dopo il tramonto.

Tale ordine fu telegraficamente comunicato a tutte le navi all'estero ed al distaccamento di Pechino.

Gli edificî dipendenti dalla R. Marina esporranno le bandiere e saranno illuminati oggi e domani.

Venne pure disposto che tutti gli operai dipendenti dal Ministero della Marina, presenti oggi e domani al lavoro, ricevano doppia mercede.

Fu disposto inoltre che siano condonati:

agli ufficiali: gli arresti semplici, di rigore e gli arresti in fortezza;

ai sottufficiali: la consegna, la sala di disciplina semplice e di rigore e la sospensione;

ai sotto-capi: la consegna, la prigione semplice e di rigore e la sospensione;

ai comuni: la consegna, la prigione semplice e di rigore e la sospensione di classe.

Il Congresso internazionale della stampa si è chiuso, ieri, a Vienna, fra grandi ovazioni al presidente Singer, a cui i congressisti hanno offerto un pregevole dono.

Venne proclamato Liegi, sede del futuro Congresso nel 1905.

Singer, per acclamazione, fu rieletto presidente dell'Ufficio centrale dell'Associazione internazionale della stampa.

Il vice presidente del Congresso, Heinzmann, fra applausi, ringraziò l'Imperatore Francesco Giuseppe e tutti coloro che favorirono i lavori del Congresso, specialmente il presidente del Consiglio, dott. De Koerber, gli altri ministri ed il Borgomastro di Vienna.

L'Ambasciatore d'Italia, duca Avarna, ricevette i congressisti italiani.

Il presidente del Consiglio, De Koerber, ed il ministro degli affari esteri, conte Goluchowski, ricevettero oggi, in particolare udienza, l'on. deputato Maggiorino Ferraris.

Congresso di medicina interna. — Il Consiglio direttivo della Società italiana di medicina interna ha indetto per il 24 ottobre p. v. la XV riunione dei soci a Roma, invitando a parteciparvi tutti, indistintamente, i cultori degli studi clinici.

Il Congresso durerà quattro giorni e sarà presieduto dall'onorevole G. Baccelli.

I temi generali saranno trattati dal prof. comm. Bozzolo di Torino, sulle febbri di origine nascosta, dai professori Ceconi e Zoja sulla fisico-chimica nella diagnostica e nella terapia, e dal prof. Marina di Trieste, sui centri dei riflessi pupillari.

Le conferenze sui progressi nel campo della cura e della diagnosi sono state affidate ai professori Rubino di Napoli e Schupfer di Roma.

Molte comunicazioni d'indole scientifica e pratica sono inoltre pervenute al prof. Lucatello di Padova, consigliere delegato all'organizzazione del Congresso; dimodochè si può presumere fin d'ora che la prossima riunione non sarà inferiore alle precedenti sia per l'importanza dei lavori che per il numero e la qualità dei convenuti.

Per iscrizioni e schiarimenti rivolgersi alla Segreteria della Società di medicina interna, via Anghinoni, 3, Padova.

Necrologio. — Ieri, dopo lunga e penosa malattia, cessava di vivere in Roma il senatore comm. Pietro Di Marco, primo presidente onorario della Corte di cassazione.

Nato a Palermo [illegible] novembre [illegible], fu nominato giudice mandamentale in quella città con decreto prodittatoriale del 31 ottobre 1860.

Passò poi nella carriera del P. M. dove rimase fino al 1° febbraio 1880, epoca in cui fu nominato presidente di Corte d'appello di Palermo, da dove passò a Roma ove stette due anni in detta funzione. Fu poscia procuratore generale alla Corte d'appello di Aquila, quindi a Messina, dove venne nominato primo presidente nel 1896.

Nel giugno 1900 fu nominato senatore del Regno.

Il Di Marco fu integro, valente magistrato; e lascia di sè cara, venerata memoria.

R. Scuola tecnica femminile "Marianna Dionigi". — Le iscrizioni per l'anno scolastico 1904-905 si ricevono tutti i giorni non festivi dalle 9 alle 12 nei locali di residenza dell'Istituto, piazza della Pigna, 12.

La scuola comprende due corsi: l'uno di coltura generale l'altro commerciale, entrambi della durata di tre anni.

Gli esami di ammissione, promozione e licenza avranno luogo nel prossimo ottobre nei giorni fissati dal R. provveditore.

Le giovanette fornite della licenza legale dalle scuole elementari sono ammesse alla 1ª classe senza esame.

Movimento commerciale. — Mercoledì scorso vennero caricati nel porto di Genova 816 carri, di cui 250 di carbone per i privati e 141 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 264, dei quali 182 per imbarco.

Il carico fu limitato a causa della pioggia.

Marina mercantile. — L'altro ieri è giunto a Montevideo da Genova ed è ripartito per Buenos-Ayres il piroscafo *Duchessa di Genova*, della Società la Veloce. Da Teneriffa è partito, diretto al Plata, il *Duca di Galliera*, della stessa società. Da Hong-Kong è partito per Bombay l'*Ischia*, della N. G. I.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TOKIO, 14. — Il maresciallo Ohyama telegrafa che le posizioni russe nella direzione di Mukden non hanno subito alcun cambiamento e che i giapponesi hanno seppellito 3100 russi a Liao-yang.

SOFIA, 15. — I circoli politici sono molto soddisfatti per le accoglienze fatte al Principe di Bulgaria dall'Imperatore d'Austria-Ungheria.

Una parte della stampa bulgara esprime la sua viva soddisfazione per tale lieto avvenimento.

PIETROBURGO, 15. — Un telegramma del generale Stoessel informa che i giapponesi che assediano Port-Arthur costruiscono lavori di fortificazione sulle montagne di Samson ed in altre località e continuano a cannoneggiare i forti esterni ed interni nonchè il porto.

I giapponesi lanciarono, il 2 corr., sulla città, 250 granate.

Essi emanarono proclami con cui esortano gli assediati ad arrendersi.

NAGASAKI, 15. — Un veliero inglese ha urtato una mina nella baia di Port-Arthur.

Il veliero voleva probabilmente forzare il blocco.

Una sola delle persone che si trovavano a bordo si è salvata.

COSTANTINOPOLI, 15. — Hilmì pascià e gli agenti civili partiranno oggi da Monastir per Salonicco, donde fra qualche giorno proseguiranno per Usküb, ove si trasferirà per un lungo periodo di tempo la sede dell'ispettorato generale e delle agenzie civili.

PIETROBURGO, 15. — La situazione nella regione di Mukden è stazionaria.

Oggi non è pervenuta dal teatro della guerra alcuna notizia.

DIGIONE, 15. — Dopo la chiusura delle manovre il ministro della guerra, generale André, ha conferito la medaglia militare al generale Voyron ed ha poscia offerto un banchetto in onore degli ufficiali esteri che hanno preso parte alle manovre dell'esercito francese.

DIGIONE, 15. — Al pranzo offerto in onore degli ufficiali esteri che hanno assistito alle manovre, il ministro della guerra, generale André, li ringraziò per essere venuti a studiare l'organizzazione militare francese.

« Non possiamo avere giudici migliori - disse - ed annettiamo grande importanza al vostro giudizio. Spero che ritornerete per segnalare i progressi che faremo ».

Terminò bevendo al Presidente Loubet, agli ufficiali esteri, alla popolazione della Costa d'Oro e soprattutto all'onore della Francia e dell'esercito.

Pioch, decano degli ufficiali esteri, rispose, salutando il ministro, ed aggiunse che le manovre hanno messo in evidenza l'energia del soldato francese, del quale il ministro deve sentirsi fiero di essere il capo.

Brindò infine al Presidente Loubet ed alla Francia.

Gli ufficiali esteri sono partiti alle 6 pom, con treno speciale, per Parigi.

LONDRA, 15. — Si annunzia che tra Saint-Louis e Chicago, distanti tra loro trecento miglia, è stata attivata la telegrafia senza fili.

PIETROBURGO, 15 — (*Ufficiale*). — Un telegramma dell'ammiraglio Alexeieff allo Czar, in data di ieri dice:

Il 31 agosto ricevei dal generale Stoessel il rapporto seguente: Secondo informazioni di fonte cinese i giapponesi fortificarono il monte Samson, vi posero dinanzi mine e si fortificano validamente presso Porto Arturo. Mettono pure di notte tempo nuove batterie dinanzi alle linee della baia di Ta-khè.

Essi hanno diffuso tra le nostre truppe dei proclami invitandole ad arrendersi. Il generale Stoessel vede in ciò un indizio che il nemico ha coscienza dell'inutilità dei suoi sforzi. È stata accolta con grande entusiasmo la notizia della nascita dello Zarevitch. La nomina del generale Stoessel ad aiutante di campo generale e del colonnello Sevenoff ad aiutante di campo dell'Imperatore sono considerate come attestati della benevolenza dell'Imperatore verso i difensori della fortezza.

PIETROBURGO, 16. — Il generale Kuropatkine telegrafa che il 14 corr. non è avvenuto alcun combattimento.

Una forte avanguardia nemica, sostenata da fanteria e cavalleria, si è avanzata fino a ciuqne chilometri a nord della stazione di Yen-tai.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 15 settembre 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	755,04.
Umidità relativa a mezzodì	57.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	nuvoloso
Termometro centigrado	massimo 26°,5
	minimo 20°,4
Pioggia in 24 ore	1,1.

15 settembre 1904.

In Europa: pressione massima di 767 sulla Spagna, minima di 747 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 2 a 4 mil.; temperatura leggermente diminuita: pioggie e temporali, tranne all'estremo Sud e Sicilia; qua e là venti forti meridionali; Tirreno superiore agitato.

Persiste la depressione sull'alta Italia con un minimo tra 756 e 757; massimo a 762 sulle isole.

Probabilità: venti moderati o forti tra nord e ponente sull'alta Italia e Sardegna, tra sud e ponente altrove; cielo vario al NW, quasi ovunque nuvoloso altrove; alcune pioggie sparse; Tirreno qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 settembre 1904.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	23 8	19 1
Genova	1/2 coperto	mosso	24 0	19 7
Massa Carrara	piovoso	legg. mosso	25 0	15 7
Cuneo	1/2 coperto	—	24 3	14 3
Torino	coperto	—	22 8	17 5
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	24 4	22 8
Domodossola	sereno	—	23 8	11 8
Pavia	piovoso	—	27 3	17 4
Milano	coperto	—	23 7	16 9
Sondrio	piovoso	—	19 0	13 4
Bergamo	piovoso	—	18 0	10 0
Brescia	—	—	—	—
Cremona	coperto	—	24 1	18 4
Mantova	nebbioso	—	22 4	17 1
Verona	coperto	—	20 7	16 3
Belluno	coperto	—	18 1	14 9
Udine	piovoso	—	22 2	17 2
Treviso	3/4 coperto	—	21 0	17 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	21 9	16 9
Padova	sereno	—	20 1	16 2
Rovigo	nebbioso	—	22 0	15 9
Piacenza	coperto	—	23 8	18 6
Parma	nebbioso	—	25 0	17 6
Reggio Emilia	coperto	—	22 5	18 0
Modena	coperto	—	22 3	15 2
Ferrara	nebbioso	—	21 8	15 9
Bologna	sereno	—	22 2	15 0
Ravenna	sereno	—	22 4	17 0
Forlì	sereno	—	23 8	19 0
Pesaro	sereno	calmo	25 8	17 9
Ancona	sereno	calmo	26 5	20 0
Urbino	sereno	—	22 1	17 0
Macerata	1/4 coperto	—	25 6	18 5
Ascoli Piceno	sereno	—	23 8	12 6
Perugia	1/2 coperto	—	23 8	12 6
Camerino	1/2 coperto	—	23 2	24 1
Lucca	coperto	—	23 6	18 7
Pisa	coperto	—	24 1	19 0
Livorno	coperto	grosso	25 9	21 5
Firenze	1/4 coperto	—	21 5	17 1
Arezzo	1/2 coperto	—	23 8	15 6
Siena	3/4 coperto	—	22 3	16 3
Grosseto	—		—	—
Roma	1/4 coperto	—	26 9	20 4
Teramo	sereno	—	26 3	18 5
Chieti	sereno	—	27 6	15 6
Aquila	sereno	—	23 7	16 7
Agnone	1/2 coperto	—	22 1	14 2
Foggia	piovoso	—	30 0	18 2
Bari	coperto	calmo	30 0	20 2
Lecce	1/4 coperto	—	29 0	19 9
Caserta	3/4 coperto	—	28 8	15 5
Napoli	coperto	mosso	25 5	10 4
Benevento	coperto	—	27 9	17 0
Avellino	3/4 coperto	—	23 8	15 5
Caggiano	coperto	—	23 5	15 4
Potenza	piovoso	—	23 6	16 0
Cosenza	1/2 coperto	—	28 7	18 8
Tiriolo	3/4 coperto	—	23 0	14 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	28 0	22 0
Trapani	coperto	calmo	28 7	23 5
Palermo	1/2 coperto	calmo	28 6	16 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	22 0
Caltanissetta	coperto	—	27 6	16 8
Messina	sereno	calmo	27 7	20 0
Catania	sereno	calmo	29 0	21 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	28 0	17 3
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	28 0	20 5
Sassari	3/4 coperto	—	27 1	17 9